

**Lettera Circolare del MINISTERO DEL LAVORO - UCOFPL - DIV. VI - del 9.11.1999, n. 80474**

**Formazione per l'apprendistato.**

Con riferimento alla nota che si riscontra, in merito ai quesiti posti sui progetti per la realizzazione di attività formative per l'apprendistato, si precisa quanto segue:

Se nel corso dell'attività formativa si dovesse scendere al di sotto del 50% degli allievi di cui al progetto approvato, così come previsto nella lettera circolare n.21761 del 18/3/99 dovrà essere riformulato il piano finanziario e riproposto all'approvazione di questo UCOFPL.

Le conseguenti riduzioni di spesa dovranno interessare, ovviamente, la macrovoce "Spese per allievi" in proporzione diretta alla riduzione del numero degli stessi. Ulteriori ridimensionamenti saranno riferiti ad un ridotto impegno delle "Spese di funzionamento e gestione" per un minore impiego del materiale di consumo ed, eventualmente, delle attrezzature didattiche. Si può altresì presumere che anche le spese per "Personale amministrativo" potranno subire una riduzione in funzione di un minore impegno di tale personale in relazione ad una riduzione del numero degli allievi. Altri costi ridimensionabili potranno essere le "Spese amministrative", almeno per alcune sottovoci soggette ad una riduzione in rapporto ad un minore numero di allievi frequentanti. Pertanto, tutto ciò fa presumere che ogni caso andrà esaminato singolarmente, nel contesto di un'attività che dovrà essere valutata tenendo conto, beninteso, che si tratta dell'elargizione di un servizio formativo obbligatorio, nel rispetto, tuttavia, di un generale principio di ragionevole efficienza ed economicità.

Nel caso in cui, per motivi non dipendenti dall'Ente gestore, l'attività formativa si dovesse interrompere alla fine della prima annualità senza possibilità di prosecuzione nella seconda, si potranno recuperare i costi sostenuti tenendo conto dei relativi moduli svolti e completati.

Semprechè l'Ente sia in grado di certificare, come crediti formativi, le competenze acquisite da far valere ai fini del successivo espletamento dell'impegno formativo previsto.

Essendo prevista, nell'atto di concessione, la presentazione del rendiconto per ciascuna annualità, questo Ufficio, al fine di procedere all'erogazione del saldo ed allo svincolo delle polizze fidejussorie, dispone le verifiche amministrativo-contabili a conclusione di ogni annualità.

Se durante l'espletamento dell'attività formativa, si dovessero rilevare consistenti defezioni di partecipanti impegnati distintamente in due percorsi formativi simili, può essere concessa la possibilità di unire i due corsi al fine di salvaguardare il percorso didattico e gli obiettivi formativi.

Ciò potrà comunque essere consentito previa riformulazione, e conseguente approvazione, del piano finanziario dei due corsi, uno dei quali dovrà confluire nell'altro.

**Nel caso di allievi che dovessero assentarsi dall'attività didattica per un monte ore superiore al 20% del totale dell'iniziativa, potrebbe essere consentito un modulo formativo di recupero a condizione che non costituisse un ulteriore impegno economico a carico del finanziamento, che venisse rispettato il numero totale del monte ore previsto per singolo allievo e che venisse preventivamente autorizzato dall'Amministrazione referente, per una giusta valutazione del caso che dovrà rappresentare il carattere della eccezionalità.**

Se durante l'espletamento dell'attività formativa si verificasse la necessità, per motivi organizzativi e didattici, di modificare l'assegnazione degli impegni di docenza tra i diversi componenti dell' ATS rispetto a quanto riportato e previsto nel preventivo finanziario, tra gli Enti associati dovranno essere riformulate e formalizzate le varie partecipazioni all'attività svolta e, trattandosi di variazione al progetto approvato, dovrà essere richiesta all'Amministrazione referente la specifica autorizzazione.

Nel caso di riduzione dell'attività, e quindi di ridimensionamento del piano finanziario e del finanziamento, la richiesta di anticipo deve essere commisurata al reale utilizzo delle risorse impegnate e pertanto la garanzia fidejussoria potrà essere accesa sull'effettivo anticipo da corrispondere.

Dal momento che gli sgravi contributivi non costituiscono un costo per l'azienda né per gli enti di formazione, in quanto rappresentano un onere figurativo corrispondente ad un minore incasso da parte dello Stato (che va posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione ex L.183/87), il corrispondente importo, benchè inserito nel rendiconto finale dell'Ente beneficiario, non potrà essere oggetto di richiesta di anticipo. Mentre le relative garanzie fidejussorie dovranno essere riferite, ovviamente, alle somme effettivamente corrisposte.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott.ssa Annalisa VITTORE